

Codice A1604A

D.D. 11 dicembre 2018, n. 469

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili – denominate “Fonte Faggio”, “Formica” e “Massaione” – ubicate nel Comune di Bibiana (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Bibiana (TO), con nota in data 30 ottobre 2018, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 233/2018 del 29 ottobre 2018 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti tre captazioni che ricadono nella porzione orientale del territorio del medesimo Comune di Bibiana:

- sorgente *Fonte Faggio* (codice provincia TO-S-00963) – particella catastale n. 2 del foglio di mappa n. 4, ad una quota altimetrica di circa 938 metri s.l.m.;
- sorgente *Formica* (codice provincia TO-S-00966) – particella catastale n. 22 del foglio di mappa n. 5, ad una quota altimetrica di circa 935 metri s.l.m.;
- sorgente *Massaione* (codice provincia TO-S-00965) – particella catastale n. 7 del foglio di mappa n. 2, ad una quota altimetrica di circa 790 metri s.l.m..

Le tre captazioni di cui sopra sono costituite da bottini di presa in pietra e cemento in buone condizioni, il cui accesso è garantito da strade sterrate.

A causa della conformazione delle stesse captazioni non è possibile misurare le portate; l’ente gestore, tuttavia, stima una portata pari a circa 0,7 l/s per la sorgente *Fonte Faggio*, a circa 0,8 l/s per la sorgente *Formica* e a circa 4 l/s per la sorgente *Massaione*. Le acque captate vengono convogliate alla Vasca Faggio e, successivamente, alla Vasca Castagneto dove avvengono i trattamenti prima dell’immissione nella rete acquedottistica comunale.

Il substrato pre-quaternario del bacino di alimentazione delle sorgenti è costituito da rocce gneissiche, localmente caratterizzate da livelli più fini e foliati. Le aree di emergenza e la maggior parte dei bacini di alimentazione sono ubicati in depositi quaternari costituiti da coltre detritico-colluviale e detrito di falda; entrambi i depositi sono caratterizzati da clasti ghiaiosi generalmente spigolosi, di dimensioni da medie a piccole, immersi in matrice sabbioso-limosa o limoso-argillosa presente in percentuale variabile.

Le aree di emergenza e tutti i bacini di alimentazione delle sorgenti sono caratterizzati dalla presenza di prati e di aree a bosco di latifoglie; sono inoltre presenti alcuni tratti di viabilità comunale. Le aree di alimentazione si estendono lungo il versante esposto a Nord, a monte delle captazioni fino a quota comprese tra circa 1.100 metri (*Fonte Faggio*) e circa 1.250 metri (*Massaione*); l’acquifero che le alimenta è caratterizzato da una permeabilità media per porosità e coinvolge, principalmente, depositi quaternari e, secondariamente, la parte apicale alterata del substrato roccioso. L’alimentazione è garantita dalle acque piovane e di scioglimento della neve.

Per le tre sorgenti in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l’individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A) e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione delle sorgenti. Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall’opera di presa di ciascuna sorgente;

- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso da ciascuna captazione.

Nelle zone di rispetto ristrette delle tre sorgenti non sono stati individuati centri di pericolo. Nelle zone di rispetto allargate, invece, sono stati individuati alcuni tratti di viabilità di cui, una minima parte, rappresentata da un tratto di strada asfaltata che conduce all'abitato di Montoso mentre la maggior parte è costituita da strade sterrate percorse da autoveicoli molto di rado: la pericolosità associata a questo elemento è da considerarsi molto bassa e si ritiene che questi tratti non costituiscano un significativo pericolo per la risorsa idrica captata.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Comune di Bibiana – Sorgente Fonte Faggio – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;*
- *“Comune di Bibiana – Sorgente Formica – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;*
- *“Comune di Bibiana – Sorgente Massaiun – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono totalmente nel territorio del Comune di Bibiana (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 con nota del 4 luglio 2018, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alle proposte di definizione presentate.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 23 luglio 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia delle tre sorgenti.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- dovrà essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo (in particolare la S.P. 246 per *Montoso*); dovrà inoltre essere assicurata la costante manutenzione della viabilità da parte dell'ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- qualora i terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia individuate dovessero essere utilizzati per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006, è vietata la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette mentre, ai sensi del comma 1, lettera m) dello stesso regolamento è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti;
- qualora i terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia individuate fossero destinati ad uso agricolo è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni

sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;

- nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari (articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006);
- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- dovrà essere vietato all'interno delle aree di salvaguardia individuate l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 dello stesso regolamento regionale 15/R/2006;
- le aree di salvaguardia così come ridefinite dovranno essere recepite nello strumento urbanistico del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle stesse aree.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S. C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 16 ottobre 2018, ha evidenziato che non vengono effettuate analisi alle sorgenti in quanto l'acqua è trattata con ultravioletti e clorazione, mentre viene analizzata presso i punti di utenza dei rispettivi acquedotti; nella medesima nota, la stessa Azienda, ha sottolineato che negli ultimi cinque anni l'acqua è sempre risultata conforme alla normativa vigente (decreto legislativo 31/2001 e ss.mm.ii.).

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole – essendo le aree in quota – il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale – totalmente disabitate e costituite da boschi e prati – e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47, in data 22 novembre 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le tre sorgenti potabili denominate *Fonte Faggio*, *Formica* e *Massaione*, ubicate nel Comune di Bibiana (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia individuata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del regolamento regionale 15/R/2006.

Vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 23 luglio 2018 – prot. n. 65011;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S. C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 16 ottobre 2018 – prot. n. 0097700;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 233/2018, in data 29 ottobre 2018, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 30 ottobre 2018 – prot. n. 0003572, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

a) Le aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili – denominate “*Fonte Faggio*”, “*Formica*” e “*Massaione*” – ubicate nel Comune di Bibiana (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

– “*Comune di Bibiana – Sorgente Fonte Faggio – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;

– “*Comune di Bibiana – Sorgente Formica – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;

– “*Comune di Bibiana – Sorgente Massaiun – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;

allegate alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bibiana (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Bibiana – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all’Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bibiana affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all’interno dell’area di salvaguardia individuata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;

- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall’articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del regolamento regionale 15/R/2006.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig